

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 490

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

Modifiche alle leggi sull'avanzamento degli ufficiali
e sull'ordinamento della Marina

Seduta del 27 settembre 1963

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il presente disegno di legge è inteso ad apportare alcune modifiche alle norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali inferiori della Marina appartenenti ai ruoli normali dei Corpi di stato Maggiore, del genio navale e delle armi navali.

In particolare, le modifiche riguardano:

a) gli articoli 86 e 87 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in cui vengono soppresse le disposizioni concernenti la partecipazione dei sottotenenti di vascello al corso superiore e i conseguenti effetti sull'avanzamento. Ciò in quanto, in relazione alle mutate esigenze della Marina, gli insegnamenti del corso predetto vengono più opportunamente trasferiti in parte al biennio di applicazione dell'Accademia navale e in parte ai successivi corsi di specializzazione, normalmente frequentati nel grado di tenente di vascello. La condizione del superamento del corso superiore, attualmente prevista per l'avanza-

mento dei sottotenenti di vascello, viene, quindi, posta per l'avanzamento dei tenenti di vascello;

b) l'articolo 88, secondo comma, di detta legge, nel quale viene precisato che l'avanzamento dei guardiamarina e dei sottotenenti del genio navale e delle armi navali è subordinato alla condizione che detti ufficiali abbiano superato il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale. Tale norma è da porre in relazione ad una variante allo statuto dell'Accademia navale, che viene attuata con decreto presidenziale in corso, concernente il conferimento del grado di guardiamarina o sottotenente del genio navale e delle armi navali al termine del primo anziché del secondo anno di applicazione;

c) la tabella n. 2 annessa alla legge in questione, l'articolo 8, quarto comma, della legge 18 ottobre 1952, n. 2386, e l'articolo 37, secondo comma, della legge 8 luglio 1926, n. 1178, in cui vengono apportate le modifiche che derivano da quelle sopra indicate.

In relazione all'anzidetta variante, per effetto della quale gli aspiranti vengono ad assumere lo stato di ufficiale con un anno di anticipo rispetto alla situazione attuale, si rendono necessarie appropriate norme dirette a coordinare le disposizioni statutarie con quelle della legge sull'avanzamento e a prevedere, analogamente a quanto è stabilito per i sottotenenti dell'Esercito e dell'Aeronautica, la possibilità per i guardiamarina e per i sottotenenti del genio navale e delle armi navali che non superino il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale di ripeterlo l'anno successivo o di essere trasferiti nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi. Tali norme sono contenute nell'articolo aggiunto 88-bis, col quale viene inoltre disposto che per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali che superino l'ultimo anno accademico si procede alla determinazione di un nuovo ordine di anzianità in base ai punti di merito annuali riportati nelle materie d'insegnamento e al voto di attitudine assegnato all'ufficiale secondo le disposizioni dello statuto dell'Accademia.

In connessione con la cennata norma riguardante la possibilità di ripetere l'ultimo anno dell'Accademia navale, si provvede ad integrare l'articolo 77 della legge n. 1137, richiamando la norma predetta come ecce-

zione a quella di carattere generale, contenuta in detto articolo, circa la non ammissibilità dell'ufficiale che non superi i corsi o gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento a ripetere i corsi o gli esami medesimi.

Le modifiche finora indicate sono previste dai primi sei articoli dello schema di disegno di legge, i quali pertanto non sembrano richiedere ulteriore illustrazione.

I successivi due articoli contengono norme transitorie intese a stabilire la decorrenza della nomina a guardiamarina o a sottotenente degli aspiranti che alla data di entrata in vigore del provvedimento frequentano l'ultimo anno accademico (articolo 7), e al collocamento in soprannumero, ove necessario e salvo riassorbimento con le successive vacanze, dei giovani ai quali sarà conferito il grado di ufficiale entro un triennio dalla data suddetta (articolo 8).

Il provvedimento non comporta alcun maggior onere finanziario in quanto il trattamento economico dell'aspirante è eguale a quello iniziale del guardiamarina o sottotenente, per cui gli aspiranti anche se nominati guardiamarina o sottotenenti con un anno di anticipo continueranno a percepire gli assegni fissi dei quali fruivano.

Il Consiglio Superiore delle Forze armate ha dato parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 77, 86 e 87 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 77. — Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 88-bis, ripetere i corsi e gli esami.

Art. 86. — Agli esami previsti dalla tabella n. 2, annessa alla presente legge, ai fini dell'avanzamento a capitano del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, prendono parte, rispettivamente, i tenenti reclutati nel servizio permanente effettivo con lo stesso concorso, nonché i tenenti che, ammessi nel servizio permanente effettivo in base a disposizioni speciali, siano stati classificati tra i pari grado reclutati con lo

stesso concorso, con esclusione di coloro che, per qualsiasi causa, siano stati aggregati ai provenienti da un concorso successivo.

I tenenti del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto che non superino gli esami predetti neppure nella sessione di riparazione, in deroga all'articolo 41 cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

Art. 87. — Per i tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, che superino gli esami di cui all'articolo precedente, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato dall'ufficiale all'esame e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Per i tenenti del ruolo normale dei Corpi del genio navale e delle armi navali, che abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità, in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea, o, se si tratti di ufficiali reclutati fra i già laureati, nel concorso per l'ammissione nei ruoli, e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due.

Il punto relativo all'attitudine professionale è attribuito all'ufficiale da una Commissione composta dal vice presidente della Sezione marina del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente, dal sottocapo di Stato maggiore della Marina e dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici, nonché dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e degli armamenti navali, di sanità militare marittima, di commissariato militare marittimo e dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando si tratti, rispettivamente, di ufficiali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto. Se l'ufficiale appartiene ai Corpi del genio navale o delle armi navali, della Commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia navale.

I tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto che superino gli esami nella sessione di riparazione,

sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato gli esami nella prima sessione.

I tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, sostengano gli esami con ritardo, qualora superino gli esami predetti sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero sostenuto gli esami a loro turno ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 88 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado e, quando si tratti dei guardiamarina e dei sottotenenti del Genio navale e delle armi navali, ruolo normale, sempre che abbiano superato il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale, di cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado, salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 88-bis ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 88 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunto il seguente:

« Art. 88-bis. — Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che superino il biennio di applicazione dell'Accademia navale viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla graduatoria stabilita secondo le norme dello statuto dell'Accademia navale.

I guardiamarina e i sottotenenti dei genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che superino gli esami del secondo anno di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella prima sessione.

I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il secondo anno di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che non superino il secondo anno di applicazione sono ammessi a frequentarlo l'anno successivo purché non abbiano già ripetuto la seconda classe del biennio propedeutico o il primo anno di applicazione. Ove lo superino, essi sono promossi, se idonei, con anzianità corrispondente alla data di compimento di due anni di permanenza nel grado.

I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che per la seconda volta non superino il secondo anno di applicazione o che non possano ripeterlo per il motivo indicato nel precedente comma, possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi corpi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento. Se non esiste vacanza essi sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che non siano trasferiti nel ruolo speciale ai sensi del precedente comma, si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 38 ».

ART. 4.

Nella tabella n. 2 - quadri I, III e V - annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza dei gradi di guardiamarina e sottotenente del genio navale e delle armi navali, sono inserite alla colonna 3 le parole « superare il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale ».

Nel suddetto quadro I, colonna 3, sono inoltre apportate le seguenti modifiche:

a) in corrispondenza del grado di tenente di vascello, le parole « superare la scuola comando » sono sostituite dalle seguenti: « superare il corso superiore; superare la scuola comando »;

b) in corrispondenza del grado di sottotenente di vascello, sono soppresse le parole: « superare il corso superiore ».

ART. 5.

Nell'articolo 8 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta commissione devono:

sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento del corso normale di

stato maggiore dell'Accademia navale, se sottotenenti di vascello;

sostenere le prove di esame stabilite per il reclutamento nel ruolo normale di ufficiali laureati, se ufficiali subalterni degli altri Corpi indicati nell'articolo 1. I tenenti devono inoltre sostenere gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento a capitano del ruolo normale del rispettivo Corpo ».

ART. 6.

Nell'articolo 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I vincitori del concorso seguiranno presso l'Accademia navale un corso biennale di studi pari al biennio propedeutico di matematica delle università. Essi faranno la campagna di mare prescritta per gli allievi dell'Accademia navale, e, terminato il corso, frequenteranno il primo anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, per quelli delle armi navali, e il primo anno della scuola di ingegneria navale per quelli del genio navale presso l'Accademia navale secondo le disposizioni dello statuto di quell'Istituto. Al termine del primo anno di applicazione presso l'Accademia navale, essi saranno nominati sottotenenti ».

ART. 7.

Gli aspiranti che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge frequentino il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale sono nominati guardiamarina o sottotenenti con anzianità decorrente dalla data di inizio del secondo anno di applicazione.

L'ordine di ruolo è stabilito dalla graduatoria del primo anno di applicazione, già determinata in base al comma quarto dell'articolo 18 dello statuto dell'Accademia navale.

ART. 8.

Le nomine di cui al precedente articolo 7 e quelle da effettuare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nel grado di guardiamarina o sottotenente del genio navale e delle armi navali sono conferite anche in soprannumero agli organici, salvo riassorbimento con le successive vacanze.

ART. 9.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.